

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria:

- 1) ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa;
- 2) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi Unitari;
- 3) tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) ogni spesa generale, nonché l'utile dell'Appaltatore.

Art. 34 - Protezione dei dati personali

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovesse svolgere attività rientranti nella definizione di "trattamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante, in quanto "Titolare del trattamento", ha facoltà di nominarlo responsabile del trattamento specificando analiticamente per iscritto i compiti dello stesso e vigilando periodicamente sulla puntuale osservanza delle istituzioni impartite e sul generale rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (art. 29 del D.Lgs. 196/2003). Tale nomina avverrà mediante atto che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore.

TITOLO IV - PAGAMENTI

Art. 35 – Pagamenti

35.1 – Pagamenti in generale

Il compenso per le opere oggetto del presente Capitolato viene stabilito nel seguente modo:

- 1) **corrispettivo a canone**: un corrispettivo periodico dovuto **trimestralmente** forfettizzato pari ai **4/24 dell'importo aggiudicato** per la parte relativa alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, così come riportato indicativamente dall'art. 8 del presente capitolato, Si precisa che l'importo complessivo per il suddetto servizio per i due anni del contratto ammonta ad **€ 120.600,00 a cui bisogna dedurre il ribasso d'asta**, più IVA.

Detto compenso comprende, altresì, il costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta, le spese per autoveicoli e l'incidenza degli oneri diretti ed indiretti previsti nei successivi articoli del presente capitolato (oneri assicurativi, apparecchiatura di ricerca persona, investimenti immobiliari, rilievi degli impianti, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa. Si procederà al pagamento del canone previo visto di approvazione dell'esecuzione della manutenzione ordinaria posta sulla relativa fattura da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto compenso non comprende, perché ad esclusivo carico dell'Azienda, le spese relative ai consumi di energia elettrica.

L'Impresa appaltatrice dovrà allegare alla fattura la raccolta delle schede di verifica mensile, semestrale e la raccolta schede degli interventi tecnici espletati in manutenzione ordinaria firmati dal manutentore e vistati dal Reparto e dal Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso se non sarà documentata la manutenzione effettuata con le modalità indicate dal presente Capitolato.

- 2) **corrispettivo a misura**: importo pari allo stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori al netto del ribasso di gara ed oltre I.V.A. per la parte relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, modifiche, sostituzioni o opere di adeguamento, così come riportato indicativamente dall'art. 9 del presente capitolato, pari ad **€ 78.000,00** a cui bisogna dedurre il ribasso d'asta, più gli oneri di sicurezza pari complessivamente a € 1.350,00 non soggetti a ribasso ed IVA. Le modalità di erogazione sono regolate dalle norme sulla contabilità dei lavori pubblici e delle opere dello Stato con particolare riferimento al D.P.R. 554/99. Atteso che i lavori e le prestazioni di cui al presente capitolato e di cui al punto 2) del presente articolo sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero, ma resisi necessari secondo le necessità della S.A., le stesse saranno compensate in riferimento agli ordini emessi dalla Direzione dei Lavori, per un totale complessivo anche inferiore a quello posto a base di gara, senza che l'Impresa aggiudicatrice possa nulla obiettare e/o rivendicare.

La liquidazione dei suddetti importi avverrà, di volta in volta, al raggiungimento dell'importo minimo di € 26.000,00, dietro presentazione di regolare fattura all'Azienda, indipendentemente dalla data di scadenza fissata per il pagamento degli acconti sul corrispettivo per l'appalto.

All'atto del pagamento in acconto potrà essere comunque corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

I certificati di pagamento saranno emessi dal Responsabile del Procedimento, il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal Direttore dei lavori come prescritto dal presente capitolato.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati e certificati dalla Direzione Lavori.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.. Si precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta, fatto salvo eventuali perizie di variante approvate dall'Amministrazione.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice il 80% dell'importo contrattuale, l'Impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione scritta documentata alla Direzione Lavori e per opportuna conoscenza al Responsabile del Procedimento.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

Viale Strasburgo, 233 – 90146 Palermo

P. IVA: 05841780827

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che le fatture regolarmente numerate e datate non siano pervenute all'indirizzo sopraccitato;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità e non facciano esplicitamente riferimento agli stati di avanzamento lavori o ai canoni del periodo di manutenzione ordinaria di riferimento;
- per le quali si riscontri la non coerenza tra i dati indicati nella fattura e le informazioni contenute in altri documenti contabili o regolare certificazione degli interventi, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- la mancata dichiarazione effettuata all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della delle n° 136/2010.

In ogni modo non verranno emessi certificati di pagamento in mancanza della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei servizi/lavori, sia quelli a canone che quelli a misura.

Per procedere al regolare pagamento l'Impresa appaltante dovrà essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali INAIL ed INPS. Pertanto, l'Impresa dovrà fornire alla Stazione appaltante il Documento Unico di Regolarità (DURC), l'elenco del personale impiegato per l'appalto di cui in oggetto e l'incidenza del costo della manodopera. La Stazione appaltante potrà procedere ad accertamenti diretti presso gli Istituti interessati. In caso di irregolarità contributiva da parte dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere le somme delle stesse dovute all'INPS e all'INAIL o alla Cassa Edile (se dovuta), limitatamente al periodo in cui sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante dalle lavorazioni effettuate.

35.2 – Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

35.3 – Materiali in cantiere

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè opera. Il relativo accredito potrà avvenire per quantità non superiori al 50% dei materiali forniti.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. Per eventuali sole forniture di materiali ordinate ed approvate preventivamente dal Responsabile del Procedimento, verrà riconosciuta all'Appaltatore una maggiorazione del 16% sul prezzo indicato nella fattura di acquisto per tener conto delle spese generali e utile dell'impresa e dei costi della sicurezza.

35.4 - Lavori in economia

La somministrazione di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 36 – Cessione di credito

La cessione di crediti vantati nei confronti dell'Azienda Ospedaliera a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Appaltatore a favore di Banche e di intermediari finanziari autorizzati, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve contenere l'indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione, del contratto d'appalto e dovrà essere notificata all'Azienda Ospedaliera addebitrice. La cessione di credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda Ospedaliera, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro trenta giorni dalla predetta notifica. L'Azienda Ospedaliera, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'impresa aggiudicazione di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda Ospedaliera, cui è stata notificata la cessione, può opporre al concessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le opere contemplate nel presente Capitolato sono da valutare a misura, per quanto possibile, oppure in economia quanto non sia possibile la valutazione a misura.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto, si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano essi di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno essere disposti solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

A. Mano d'opera – Mercedi

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

B. Noli.

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

C. Materiali e piè d'opera.

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 38 – Premio di accelerazione

Per i lavori oggetto del presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 39 – Anticipazione

Per i lavori del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione all'Appaltatore.

Art. 40 - Prezzi di elenco – Revisione prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le forniture, sia dei materiali, dei noli e della manodopera che risultano dall'elenco dei prezzi previsti nel seguente appalto. Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed indipendentemente da qualsiasi eventualità.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa, pertanto, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile, nonché altra norma in materia di revisione prezzi.

Art. 41 - Conto finale

Il contabilità finale dei lavori straordinari verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di **3 (tre) mesi** dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

TITOLO V – TRAGRESSIONI E PENALITÀ

Art. 42 – Penalità

Le trasgressioni della Ditta appaltatrice agli obblighi imposti dal presente capitolato saranno rilevate dal Responsabile del procedimento e contestate per iscritto. La Ditta appaltatrice dovrà farsi pervenire per iscritto le proprie deduzioni o valida giustificazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione. La mancata presentazione, entro il termine indicato delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e riconoscimento della contestazione. In tal caso il Responsabile del procederà per l'inosservanze delle norme contenute nel presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, mancato intervento, errata riparazione o qualsiasi altra inadempienza contrattuale, ad addebitare all'Impresa appaltatrice le penalità di seguito indicate previa detrazione sulla fatturazione riguardante il periodo di riferimento:

1) Interventi ordinari

- per ogni ora di ritardo dalla chiamata sarà applicata una penale di **€ 60,00**;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al quello indicata nella ordine commessa anche se il ritardo è dovuto alla mancata o ritardata fornitura dei materiali ordinati da parte dell'Appaltatore sarà applicata di **€ 400,00** fino ad una penale massima di 3.000,00.

2) Interventi in urgenza o pronto intervento

- per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, dalla richiesta di intervento sarà applicata una penale di **€ 250,00**;
- per ogni ora di ritardo oltre le 2 ore sarà applicata una penale di **€ 1.000,00** fino ad un massimo di **€ 4.000,00**.

3) Interventi in emergenza

- per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti della richiesta d'intervento sarà applicata una penale di **€ 350,00**;
- per ogni ora di ritardo, oltre i 60 minuti, sarà applica una penale **€ 1.000,00** fino ad un massimo di **€ 5.000,00**.

4) Programmazione interventi

Per il mancato rispetto del programma di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti ed delle apparecchiature appaltate, ivi le verifiche e le prove di controllo previste, sarà applicata una penale di:

- per ogni mancata effettuazione dei controllo mensile per tipologia d'impianto **€ 1.000,00**;
- per ogni intervento programmato di manutenzione non effettuato con la cadenza trimestrale prevista **€ 2.000,00**;

- per ogni intervento programmato di manutenzione non effettuato con la cadenza semestrale prevista € 3.000,00;
- per ogni intervento programmato di manutenzione non effettuato con la cadenza settimana prevista € 500,00;

5) Personale in servizio

- per accertata presenza di personale della ditta aggiudicataria in numero inferiore rispetto all'organico o per la non presenza del singolo tecnico sul posto di lavoro sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni unità mancante;
- per vestiario indecoroso o in assenza della tuta di lavoro del personale tecnico sarà applicata una penale € 200,00;
- per mancata esposizione di cartellini sarà applicata una penale di € 1.000,00.

6) Reperibilità

- per mancato intervento in reperibilità sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni chiamata;
- per il tardivo intervento in pronta disponibilità (tempo massimo di intervento 30 minuti): penale di € 50,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti.
- per ogni ora di ritardo oltre i 60 minuti € 600,00.

7) Registri

- per la mancata o incompleta registrazione degli interventi sarà applicata una penale di € 1.000,00;

8) Anagrafe tecnica

- per la mancata consegna dell'Anagrafica tecnica entro il termine di 60 giorni dalla consegna degli impianti sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo o frazione di mese;
- per la mancata elaborazione dei dati statistici inerenti il servizio con cadenza mensile sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni mese mancante o per mancata o ritardata presentazione di informazioni, relazioni o report;

- 9)** per mancato rispetto delle norme di sicurezza sarà applicata una penale di € 1.000,00;

- 10)** per mancata assistenza agli Organi di vigilanza sarà applicata una penale di € 900,00.

Se il ritardo di un ordine/commissa dovesse superare i giorni 15 (quindici) a partire dalla data di consegna, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione della commessa ed assegnazione delle stesse opere ad altra ditta con addebito dei danni causati. Il ripetersi di una sola volta del ritardo quindicinale in altre commesse si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Nel caso di contestazioni e per tutto il periodo di risoluzione delle stesse, è fatto espresso divieto alla Ditta Appaltatrice di creare rallentamenti artificiali nello svolgimento del servizio o sospendere o limitarne l'attività o il servizio stesso. La risoluzione del contratto, nonché la possibilità dell'incameramento della cauzione ed addebito dei danni causati, potrà essere applicata dall'Azienda Ospedaliera per ritardi parziali e/o le deficienze oggetto delle sopracitate penalità si ripetessero in numero maggiore di 2 (due) nell'arco di un semestre. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Si precisa, altresì, che il mancato rispetto delle norme di sicurezza o il ripetersi di mancato intervento per chiamata in reperibilità è motivo di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore e la possibilità dell'incameramento della cauzione.

TITOLO V – NORME SI SICUREZZA E COLLAUDO

Art. 43 - Sicurezza antinfortunistica dei cantieri

Ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal D.L. 19 marzo 1996, n. 242 e s.m.i., devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Tutti gli interventi devono indicare la destinazione d'uso dei locali attestante da parte del Direttore dell'Unità

Operativa e nell'esecuzione delle opere l'Impresa appaltatrice dovrà tenere nel debito conto delle normative di legge specifiche previste in materia antinfortunistica, nonché delle norme CEI. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dello stesso.

Art. 44 – Norme di sicurezza

44.1 – Norma generale

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo di lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti elevatori. L'Impresa appaltatrice ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti. L'Appaltatore dovrà certificare di aver preso visione presso il sito aziendale www.ospedaliriunitipalermo.it del Documento Informativo sulla Sicurezza ed Igiene dei luoghi di lavoro rivolto a tutti i soggetti esterni che operano nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" relativo agli aspetti ambientali ed alle attività in cui il lavoro dovrà essere svolto.

44.2 – Piani di sicurezza

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza e l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza delle misure per la sicurezza. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994.

L'Appaltatore procederà di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

La Stazione appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del medesimo D.Lgs..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 – Opere di sicurezza

L'Impresa appaltatrice deve garantire tutte le opere di sicurezza previste dalle normative. Durante le verifiche deve procedere alla sistemazione di quelle parti pericolose, delle parti di impianto non messe a terra, oppure danneggiate o non perfettamente funzionanti. Le suddette opere rientrano nel costo per le verifiche e conduzione delle apparecchiature previste dal presente capitolato speciale d'appalto. In

particolare la stessa dovrà, immediatamente, provvedere alla messa in sicurezza e protezione anche tramite eventuale sostituzione dei seguenti componenti:

- parte elettriche pericolose o danneggiate;
- qualsiasi altro componenti che possa causare pericolo alle persone e alle cose.

L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, esporre a proprie spese per ogni singolo impianto elevatore la segnaletica di divieto di usare l'ascensore in caso d'incendio.

Art. 46 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo o l'**emissione del certificato di regolare esecuzione** delle opere la manutenzione delle stesse (ordinaria e straordinaria), dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1.669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, purché corretto, dei macchinari. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 47 - Garanzia delle opere

Se non diversamente disposto nel Capitolato speciale di appalto, la garanzia è fissata entro **24 (dodici) mesi** dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

L'impresa dovrà, inoltre, presentare tutte le certificazioni relative alle parti sostituite e precisamente (argano motori, porte, funi, ecc.) ed a qualunque altra apparecchiatura installata, nonché la relativa documentazione tecnica.

Per garanzia degli impianti entro il termine precisato, si intende, l'obbligo che incombe all'Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione appaltante stessa che ne fa uso, oppure a normale usura.

Art. 48 – Certificazioni e Collaudo

48.1 – Collaudo

La regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria verrà certificata dalla Direzione Lavori con apposito certificato redatto in duplice copia.

La visita di collaudo dovrà iniziare entro il secondo trimestre, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portati a compimento nel termine di 3 (tre) mesi dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192 del Regolamento.

Il certificato di regolare esecuzione, quanto in relazione all'importo dell'opera, sostituisce l'atto di collaudo, deve essere compilato dalla Direzione Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale o di eventuali modifiche autorizzate dalla Direzione Lavori.

48.2 - Verifiche

La Direzione Lavori assieme all'Impresa dovrà procedere alle seguenti verifiche relativamente alle opere di straordinaria manutenzione:

- 1) corrispondenza alle disposizioni di Legge e alla normativa tecnica di riferimento;
- 2) la corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;
- 3) la rispondenza degli impianti e dei materiali impiegati alle norme UNI, CEI e alle Leggi vigenti;
- 4) la presentazione da parte della Impresa delle certificazioni richieste e previste dal presente Capitolato.

In particolare, deve essere eseguita un **esame a vista** per esaminare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme di sicurezza. Tra i controlli a vista devono essere effettuate le verifiche relative:

- apparecchiature di segnalazione, dispositivi di apertura e chiusura porte, funi e motore argano etc.;
- targhetta che riporta i dati tecnici dell'impianto.

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare le **misure** necessarie per il controllo dei parametri tecnici e garantire l'assistenza in caso d'ispezione da parte degli organi tecnici dell'ASP n° 6 o di altri enti autorizzati. Fanno parte del collaudo definitivo: le prove di funzionamento, di rendimento, sicurezza e prescrizione delle apparecchiature e degli impianti alle norme vigenti.

Prima di iniziare devono essere verificate le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna ed in particolare tensione, frequenza e potenza, siano conformi a quelle previste ed indicate nel progetto-commessa e conformi alle indicazioni del presente Capitolato.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione le apparecchiature adatte alle misure necessarie, senza potere per ciò pretendere diritti o maggiori compensi.

Art. 49 – Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione e dell'Appaltatore

49.1 – Obbligazioni dell'Azienda Ospedaliera

L'Azienda ospedaliera metterà a disposizione dell'Impresa

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione, ivi compreso la sostituzione dei lucchetti per la chiusura dei locali macchina e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- 2) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) **L'apprestamento delle opere provvisoriale** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
- 4) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione. La collocazione provvisoria di cartelli indicatrici per il fermo impianto o "fuori servizio".
- 5) **La vigilanza e guardiana dei cantieri** nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (1) ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- 6) **La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- 7) **La pulizia e bonifica del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoriale, ed in particolare dei locali macchina e delle cabine degli impianti elevatori, nonché lo smaltimento di qualsiasi parte sostituita.
- 8) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali spogliatoi prefabbricati o meno e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato da adibire anche a deposito dei materiali ed attrezzature particolari.
- 9) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 10) **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione o già ordinati.
- 11) **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 12) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.
- 13) **Il risarcimento dei danni** che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale, nonché la Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento.

- 14) **La fornitura di cartelli indicatori** leggibili e relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza sarà applicata una penale di € 100,00.
- 15) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina;
 - b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e relativi cause o motivi.
- 16) **Eliminazione acqua** da eventuale infiltrazione nelle fosse del vano cabina dell'impianto elevatore.
- 17) **La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore**, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
- 18) **L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture** che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- 19) **L'approntamento di un laboratorio di cantiere**, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- 20) **L'esecuzione di esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 21) **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 22) **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 23) **Il ricevimento dei materiali e forniture** escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 24) **La riparazione dei danni** che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 25) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto** ed al personale di assistenza tecnica e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 26) **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 27) **La fornitura di fotografie delle opere realizzate** nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori nel formato 18 x 24 mm.
- 28) **L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavoro, per iscritto, prima dell'inizio del servizio.
- 29) **Le prove di carico, di funzionamento e le verifiche** delle varie parti di impianto che venissero ordinate dalla Direzione Lavori e l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- 30) **La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 31) **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino alla loro consegna all'Amministrazione.
- 32) **La calcolazione** da parte dell'Impresa dell'assorbimento di potenza, illuminotecnica e la presentazione delle relative schede degli impianti realizzati.
- 33) **La presentazione** da parte dell'Appaltatore degli **schemi elettrici** degli impianti realizzati e delle certificazioni previste, anche di parti meccaniche o materiali relative agli impianti elevatori (porte, funi, ecc.).
- 34) **Lo sgombero, il riordino e la pulizia del cantiere e dei locali macchina** entro un giorno dall'ultimazione di ogni specifico intervento, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera.
- 35) **Le spese di collaudo** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- 36) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 37) **La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica** dei lavoratori prima dell'inizio di ogni singolo intervento;
- 38) **la presenza di personale qualificato per la verifica degli impianti e dei macchinari** affidati dal presente appalto durante l'interruzione di energia elettrica programmata dalla Stazione appaltante, senza nessun onere a carico della stessa stazione appaltante
- 39) supporto organizzativo per la ripartizione dei costi alle varie UU. OO ospedaliere relativamente alle opere realizzate al fine di rendere rapida l'identificazione dei relativi centri di costo da parte del personale dell'Ente.
- 40) creazione di un registro o disposizione di un sommari dove vengano annotati gli interventi effettuati durante il periodo di manutenzione.
- 41) **La predisposizione di un'anagrafica impiantistica** che dovrà essere aggiornata in maniera continua nel corso del contratto, anche in funzione dell'attività manutentiva svolta. L'insieme dei dati dovrà essere gestito mediante il sistema informatico, con un costante aggiornamento del database, in relazione agli interventi che, effettuati su elementi tecnici oggetto di manutenzione, ne determinano una variazione quantitativa o dello stato conservativo/funzionale. L'Amministrazione dovrà poter avere accesso alle informazioni per consultare, monitorare e verificare i dati raccolti ed il livello di aggiornamento. Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.
- Inoltre, l'Impresa aggiudicataria nei confronti del proprio personale è tenuta:
- ad osservare integralmente il trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore.
 - ad osservare la vigente legislazione in materia di previdenza, assicurazioni, tutela ed assistenza del personale dipendente, restando a carico della ditta tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalla normativa. Di tale osservanza la Ditta aggiudicataria ne risponderà in proprio, sollevando l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità. Pertanto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare l'elenco del personale dipendente assegnato all'esecuzione del servizio. Eventuali variazioni di detto elenco dovranno essere, tempestivamente, comunicati alla D.L., che, in ogni caso, potrà richiedere con cadenza bimestrale all'Appaltatore non solo l'elenco nominativo del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
- Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere adeguatamente equipaggiato con indumenti idonei e con tesserino di riconoscimento.
- La Ditta aggiudicataria dovrà fare osservare al proprio personale addetto all'esecuzione dell'appalto, tutte le disposizioni che regolano l'accesso nella struttura Ospedaliera.
- Il personale addetto all'esecuzione dell'appalto non è autorizzato a frequentare luoghi diversi da quelli stabiliti dall'Azienda Ospedaliera.
- Si ricorda che nei locali di terapia intensiva, blocco operatorio, rianimazione, camere bianche, malattie infettive è obbligatorio l'uso di camici, mascherine ed appositi calzari per accedere ai suddetti reparti; questi saranno forniti di volta in volta dal personale del reparto stesso.
- Il personale tecnico dipendente dell'Appaltatore è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle modalità di accesso ai reparti dettate dai relativi Responsabili, orari compresi.
- Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà dotare i propri dipendenti di adeguati mezzi di comunicazione portatili, in modo tale da garantire sempre la rintracciabilità e la comunicazione con i manutentori.
- La Ditta aggiudicataria è obbligata, altresì, a:
- dotare il proprio ufficio di un fax, e di un telefono entro dieci giorni dall'affidamento del servizio, mentre dovrà immediatamente avere disponibile un numero telefonico per le chiamate di urgenza e per le reperibilità;
 - adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cosa in dipendenza dell'appalto, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;
 - provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale tecnico;
 - garantire il corretto svolgimento del servizio anche in presenza di vertenze sindacali con il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione;

- rispettare gli ordini di servizio ed i regolamenti dell'Azienda relativamente all'accesso alle strutture operative della stessa;
- comunicare al D.L., al Direttore esecutivo del contratto e al RUP, il recapito telefonico del Direttore Tecnico della ditta, degli Addetti al Servizio, ivi compresi il personale reperibile, nonché i necessari mezzi di comunicazione, al fine che quest'ultimi possano essere raggiungibili nell'arco delle 24 ore;

L'Appaltatore ha il diritto al rilascio da parte dell'Amministrazione dei permessi di circolazione dei mezzi d'opera e di trasporto che devono transitare o sostare nei viali dell'Ospedale per l'esecuzione delle opere ordinate dall'Amministrazione.

TITOLO VII – NORME PARTICOLARI

Art. 50 - Ordine di servizio

In particolari condizioni, per favorire la buona esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di emettere degli ordini di servizio che l'Appaltatore dovrà eseguire senza nessuna riserva.

Art. 51 - Esecuzione d'Ufficio – Rescissione del contratto

51.1 - Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali o alle verifiche previste dal capitolato speciale d'Appalto, o non rispettasse o ritardasse le disposizioni previste nella commessa d'ordine o sospendesse i lavori, ed in genere, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

51.2 - Esecuzione d'Ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 34.1, l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

51.3 - Rescissione del contratto

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dell'art. 340 della Legge sullo OO.PP. anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 52 - Subappalto

Di norma non ammesso il subappalto. Nel caso in cui venga avanzata richiesta di sub appalto, lo stesso non potrà superare complessivamente il 30% dell'importo contrattuale. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalla sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà direttamente verso l'Azienda, ed eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme previste dal presente capitolato compiuta dalla Ditta subappaltatrice.

Art. 53 – Rappresentante dell'Appaltatore; Direttore di Cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'Appalto; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni e qualsiasi notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, farsi rappresentare per mandato da persona in possesso dei requisiti tecnici (ingegnere o perito industriale) e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante tecnico, il cui nome sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione unitamente alla dichiarazione scritta di accettazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.